

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
N. 19 DEL 09-07-2020



Comune di Torretta

Provincia Regionale di Palermo

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CHIOSCHI E DEHORS

PARTE I

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Definizioni

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 3 - Il funzionario responsabile

Titolo II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1°: OCCUPAZIONI

Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Occupazioni per L' ESERCIZIO del COMMERCIO

Art. 6 - Altre Occupazioni

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Art. 7 - Richiesta

Art. 8 - Presentazione della richiesta

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale - Durata

Art. 11 - Titolarità della concessione

Art. 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 - Limiti delle occupazioni

Art. 17 - Uso dell'area concessa

Art. 18 - Occupazioni abusive

Titolo III

CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° : ISTITUZIONE, FINALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 19 - Istituzione, oggetto e destinazione del Canone di concessione

Art. 20 - Criteri per la determinazione della Tariffa del Canone

Art. 21 - Classificazione delle strade

Art. 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Art. 23 - Durata dell'occupazione

Art. 24 - Soggetto passivo

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25 - Agevolazioni

Art. 26 - Esenzioni

Art. 27 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

Titolo IV

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 28 - Accertamento

Art. 29 - Versamento per occupazioni permanenti

Art. 30 - Versamento per occupazioni temporanee

Art. 31 - Norme per il versamento

Art. 32 - Riscossione coattiva

Art. 33 - Compensazioni e Rimborsi

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Contenzioso

PARTE II

Titolo I

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON
STRUTTURE PRECARIE

Art. 36 - Oggetto e definizioni

Art. 37 - Aspetti normativi e tipologie

Art. 38 - Ubicazione

Art. 39 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e delle strutture precarie

Art. 40 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

Art. 41 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

Art. 42 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Art. 43 - Manutenzione dei dehors

Art. 44 - Disposizioni transitorie

Titolo II

TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI DEHORS E CHIOSCHI

Art. 45 - Descrizione generica tipologie

Art. 46 - Tipo "A": Occupazione attrezzata di suolo pubblico

Art. 47 - Tipo "B": Dehors

Art. 48 - Tipo "C": Chiosco

Art. 49 - Documentazione

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Disposizioni finali

Art. 51- Fattispecie di occupazioni che danno luogo all'applicazione del canone di concessione.

Allegato A; Delimitazione Zone - CAT. "I" "II"

Allegato B: Tipologie Pedane Dehors

Allegato C; Tipologie Chioschi

Allegato D; Tariffe

PARTE I

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

-Per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

-Per "concessione", l'atto amministrativo, scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

-Per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche, di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

-Per "regolamento" il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

-Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di passaggio;

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1) Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm. ed ll., disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2) Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3 - Il Funzionario Responsabile

1) Il Funzionario Responsabile della gestione del canone è il dipendente comunale, incaricato di funzioni dirigenziali, competente ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione,

2) In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3) In particolare, il funzionario comunale (e/o suo delegato esclusi gli atti di natura dirigenziali);

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1) Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2) Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee;

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4) Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e

simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5) Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6) Ai fini dell'applicazione del canone:

Sono considerate temporanee le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7) Sono ricorrenti le occupazioni temporanee, le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono. Alle occupazioni ricorrenti che avvengono secondo una calendarizzazione ben definita, che prevedono l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non inferiore a 180 gg annui, è applicata la tariffa del canone relativa alle occupazioni permanenti, ridotta del 40% dell'importo dovuto.

8) Il canone superiore a 300 euro può essere corrisposto fino ad un max tre rate senza interessi.

Art. 5 — Occupazioni per l'esercizio del commercio

- 1) Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.e li. realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art. 6 - Altre Occupazioni

- 1) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ad i servizi medesimi, il canone annuo determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63 comma 2 lettera l) del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446 e ss.mm.e li, nella misura stabilita dall'allegato B da versarsi in una unica soluzione e soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2) Le occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
- 3) Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, il soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
- 4) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione. Fatta eccezione per le 3 ore ritenute necessarie per spostare la merce in magazzino.

5) Le occupazioni con ponti steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 5.

6) Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Art. 7- Richiesta

1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere rilascio di un apposito atto di concessione. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.

2) La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. Nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b. Nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a.) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c. L'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione;

d. L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e. La durata (inizio-fine), l'eventuale periodicità, frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

f. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

g. L'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

h. La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

3) Qualora dalla domanda non sia possibile, a giudizio del funzionario responsabile, identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni deve dimostrare di esserne in possesso;

4) In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto dalle norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. Nel caso specifico di occupazione di suolo pubblico da destinare allo svolgimento di attività commerciali, ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5) E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rifasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6) Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Art. 8 — Presentazione della richiesta

1) La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive per il tramite dell'ufficio di protocollo generale del Comune di Torretta o mediante pec o direttamente allo sportello SUAP.

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

Dalla data di presentazione della richiesta di concessione, il funzionario incaricato attiverà entro il termine perentorio di trenta giorni, la seguente procedura:

1. assegnazione della pratica al Responsabile del relativo Procedimento;
2. esame della documentazione grafica ed amministrativa, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale;
3. sopralluogo per la verifica di quanto graficamente rappresentato nell'istanza e la rispondenza del sito alle norme del presente Regolamento;
4. determinazione dell'importo dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
5. verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di richiesta di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari;
6. acquisizione di pareri non vincolanti, dagli altri Uffici Comunali e dagli eventuali Enti esterni Interessati.

Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del

procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale - Durata

- 1) In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
- 2) L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area, pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se è dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13;
- 3) Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
- 4) La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
- 5) L'Ufficio Comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, del quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
- 6) Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio Comunale.
- 7) L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario Responsabile su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
- 8) Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
- 9) Le concessioni sono rilasciate per una durata massima di anni 3, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
- 10) Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 11- Titolarità della concessione

- 1) La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui, non è consentita la subconcessione.
- 2) E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

4) Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3) nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1) I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2) Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3) Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e di i motivi della richiesta di proroga.

4) Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1) Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2) Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di predisporre i mezzi necessari, oltre alla segnaletica diurna e notturna, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità;
- d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10);
- e) di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1) Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4) La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5) Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6) Cessate le cause d'interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, essa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante.

Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificati motivi, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2) La decadenza di cui al comma 1) non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3) Sono causa di decadenza della concessione:

a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4) La decadenza è dichiarata dal Funzionario Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16 - Limiti delle occupazioni

1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2) Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinato dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3) Nei centri abitati fermo restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,50. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4) All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od insufficiente capacità motoria.

Art. 17 - Uso dell'area concessa

1) Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme igieniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali,

2) Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato. E predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità

3) I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo. Gli stessi, devono provvedere, a proprie spese e cura, prima dell'inizio dell'occupazione, a rendere visibile l'area concessa, tracciando sul manto stradale o marciapiede, linee* di colore giallo che racchiudono una superficie corrispondente a quella concessa, come da elaborati planimetrici approvati, all'interno della quale devono essere contenuti tutti gli arredi, stand, pedane o manufatti similari autorizzati.

Art. 18 - Occupazioni abusive

1) Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2) Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;

3) In caso di occupazione abusiva, il funzionario responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, dà mandato all'ufficio comunale

competente per provvedervi d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4) Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5) Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 34) in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3. Comunque il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

6) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dagli appartenenti alla polizia urbana locale.

TITOLO III

CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE, FINALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 19 - Istituzione, oggetto e destinazione del Canone di Concessione

1) L'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a Tariffa, e, cioè, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2) è assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e tempi di legge.

3) Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "B" del regolamento medesimo.

4) Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 20 - Criteri per la determinazione della Tariffa del Canone

1) La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine d'importanza, (vedi allegato A);

b) entità delle occupazioni espresse in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Art. 21 - Classificazione delle STRADE

1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2) La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'Allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata, all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.

1) Il canone oltre ad essere commisurato in base alla classificazione d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 21, è commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura, è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).

2) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4) La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 20% (venti per cento).

5) Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

6) Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.

7) Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

8) Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

9) Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Art. 23 - Durata dell'occupazione

1) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella D, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Art. 24 - Soggetto passivo

1) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2) In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25 - Agevolazioni

1) La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) del 70 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune anche se congiuntamente ad altri Enti;

b) del 90 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o somministrazione;

c) del 20 per cento per occupazioni permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;

d) del 30 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;

e) del 10 per cento, per le occupazioni permanenti, realizzati con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

- f) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- g) del 10 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni
- 2) Fermo quanto previsto dall'art. 181 del d. l. n. 34/2020, esclusivamente per l'anno 2020 è accordata la riduzione:
- a) del 50% delle tariffe cosap in atto vigenti, sia temporanee che permanenti, ad eccezione delle occupazioni derivanti da passi carrabili e di quelle effettuate con cavi, condutture e simili (sia di sottosuolo che di soprasuolo);
 - b) l'occupazione gratuita agli operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per l'esercizio di attività di bar, ristoranti ed attività turistiche, del 50% di suolo pubblico necessario al fine di consentire il rispetto delle distanze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid 19;
- 3) le riduzioni del 50% di cui al precedente comma lett. a), è accordata a condizione che gli operatori economici da-quo siano in regola con il pagamento dei tributi locali per le annualità precedenti;

art.25 Esenzioni

1) Sono esenti da canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad un giorno;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenza o celebrazioni purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito odori;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari del servizio pubblico di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni o di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognarie con condutture d' acqua Potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con infissi e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

q) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;

r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;

s) le occupazioni di aree cimiteriali;

t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.

w) gli accessi carrabili destinati ai soggetti diversamente abili.

z) le occupazioni temporanee per la realizzazione di mercati relative alla festività dell'Immacolata, del periodo natalizio nelle date del Presepe vivente e del patrono San Calogero.

Art. 27 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1) Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutte o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;

b) determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione per eventi eccezionali, esposizioni, manifestazioni e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse turistico, artistico o culturale per il Comune stesso;

c) determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;

2) In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. La stessa riduzione od esenzione del canone dovrà applicarsi nel caso di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che comportino la parziale o totale rimozione dell'area occupata o che la stessa non sia, comunque, fruibile in modo continuo.

Titolo IV

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 28 — Accertamento

- 1) L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
- 2) Il funzionario responsabile concessore cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
- 3) In caso di occupazione abusiva, il funzionario responsabile compie le attività di cui al comma 2) al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 29 — Versamento per occupazioni permanenti

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
- 2) Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quelle di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
- 3) Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativa, previa (o senza) compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 30 - Versamento per occupazioni temporanee

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 31 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2) Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare;

Art. 31 - Norme per il versamento

1) Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "Comune di Torretta versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - COSAP", con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore 50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.

2) Il canone deve essere corrisposto in unica o più soluzioni in base a quanto previsto nel provvedimento rilasciato.

3) Qualora l'ammontare del canone superi 300,00 euro, il Comune, su richiesta dell'interessato espressamente specificata nell'istanza presentata, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di tre, con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

4) Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia d'ammontare non superiore a 5 euro.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1) La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 1 aprile 1910, n 639 (oppure mediante consegna del relativo moto al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n 43).

2) Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con procedimento, di cui al comma 1).

3) Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso d'occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 33 - Compensazioni e Rimborsi

1) Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone o concessione provvede il funzionario. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

2) Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

3) Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

4) Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Funzionario Responsabile, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

5) Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 34 - Sanzioni

1) Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 18 si applica la sanzione amministrativa pari al canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate maggiorate del 50%. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale redatto da pubblico ufficiale competente.

2) Qualora le violazioni al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3) Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

4) È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo della sanzione amministrativa di cui al punto 1, se il pagamento avviene nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione dall'avviso di liquidazione;

5) Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali dal primo giorno dell'occupazione abusiva sino alla data del recupero delle somme suddette.

Art. 35 - Contenzioso

1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2) Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se è quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Parte II

Titolo I

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI COSTRUTTURE PRECARIE

Art. 36- Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di pedane, dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.

2. Si definiscono "pedane" gli elementi rialzati di legno o di iroko, o di afromosia, o di rovere poggiati sul suolo e facilmente rimovibili che si possono installare qualora il suolo pubblico è diverso dalle superfici dei marciapiedi.

3. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

4. Si definiscono "strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle installazioni su pedane del tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

5. Si definiscono "chioschi" quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione Comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 37 - Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il

manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.

4. Le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, sono definite come di seguito:

A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo.

B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale,

C) Avere dimensioni, corrispondenti alla ripetizione di n moduli, che saranno soggette a valutazione ed approvazione da parte dell'Ufficio competente.

5. Le superfici di suolo pubblico richieste per l'installazione delle strutture di cui all'art.1 devono essere equivalenti o multipli del modulo previsto nell'Allegato B;

Detto modulo può essere aggregato n volte secondo le esigenze del sito e dell'attività che si intende svolgere.

Art. 38 - Ubicazione

L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 1 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 39 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e delle strutture precarie

1. L'occupazione di suolo per i dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

2. Nel caso in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività autorizzata somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 75 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 2,00 tra ogni installazione.

3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 40 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- I chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, acciaio e vetro;
- la forma del chiosco deve essere come quella riportata nell'allegato C
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
- nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Art. 41 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors

E l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 42 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi e interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 43 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi alle stesse, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.

3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quante disposte dal presente regolamento.

Titolo II

TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI DEHORS E CHIOSCHI

Art. 45 — Descrizione generica tipologie

Il presente Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al suddetto regolamento.

Si definiscono, pertanto, le seguenti tipologie:

- **Tipo A: Occupazione attrezzata di suolo pubblico** comprende le tipologie relative alla collocazione di tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature leggere che, di norma, assumono carattere temporaneo o stagionale.
- **Tipo B: Dehors** comprende le tipologie di installazioni chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale.
- **Tipo C: Chiosco** comprende la tipologia tipica delle installazioni fisse, poste in spazi resi o da rendere pedonali, dotate di struttura autonoma e di servizio igienico.

Le prime due tipologie sono collegate funzionalmente e talvolta anche fisicamente ad attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, strutture turistico-ricettive) insediati ai piani terreni dei fabbricati esistenti.

La terza tipologia è invece autonoma rispetto alle attività insediate nei piani terra dei fabbricati o, perlomeno, presenta caratteri di forte autonomia (casse autonome, ecc.). È tradizionalmente concepita per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo imminente, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi.

Art. 46 - TIPO A: OCCUPAZIONE ATTREZZATA DI SUOLO PUBBLICO

L'occupazione attrezzata di suolo pubblico avviene con tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. Può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in spazi pedonali o da rendere tali. Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni, si dovrà assicurare l'accessibilità e l'attraversamento pedonale.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti. Le pedane modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi

particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Gli elementi di delimitazione al restante suolo pubblico, possono essere costituite da pannelli paravento o simili trasparenti, di altezza massima consentita pari a mt.1,80.

All'interno dell'area attrezzata è consentita l'installazione di ombrelloni o di tende a gazebo. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Art.47 - TIPO B: DEHORS

Anche i dehors come nel caso dei chioschi e delle strutture attrezzate di suolo, prevedono l'utilizzo di pedane modulari sopraelevate con caratteristiche individuali al precedente art. 46. La localizzazione dei dehors potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi. In quest'ultimo caso la fattibilità sarà subordinata al parere preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà la tipologia del parcheggio e la compatibilità.

Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale. Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, le coperture non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

Le caratteristiche principali dovranno rispettare i seguenti parametri:

- a. Essere costituiti da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico.
- b. Avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.
- c. Non distare più di 30 m. dagli esercizi cui sono collegati.

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

Strutture ammesse:

- a) in legno con profilati di massello del tipo iroko, rovere, afromosia o lamellari a sezione quadrata (max cm 10 x 10) impregnati al naturale;

Copertura:

- a) con tende in polytar o in cotone di colore bianco grezzo;
- b) con pannelli in vetro di sicurezza o polycarbonato con tende interne ombreggianti in color bianco grezzo;
- c) con pannelli in lastre di rame e sottostante pannello di coibentazione.

Tamponamenti:

- a) fascia basamentale di 90 cm di altezza con pannelli di legno/metallo/vetro;
- b) campitura sovrastante interamente in vetro o policarbonato; eventuali aperture scorrevoli; sistema ombreggiante interno con tenda in cotone di colore bianco grezzo.

Pedana:

- a) in doghe/pannelli di legno

Illuminazione:

All'interno dei dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse a condizione che l'illuminazione non prevalga su quella pubblica, contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme in materia.

Materiali:

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione dei dehors devono essere di tipo ignifugo secondo la classificazione della normativa vigente in materia, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

Art.48 - TIPO C: CHIOSCO

Caratteristiche generali

Secondo il Regolamento, le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame; la forma del chiosco deve essere tra quelle previste nell'allegato tipologico C che in relazione alla dimensione e allo spazio di installazione ne prevede la forma in relazione ai moduli che intende realizzare di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguite a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;

- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a quanto stabilito nell'allegato "B";

- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di ml. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Attività ammesse

Nei chioschi é consentita la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi. E' esclusa ogni altra forma di attività commerciale.

Localizzazione

La loro localizzazione potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della Strada. Eventuali proposte in adiacenza a strade urbane, su marciapiedi, slarghi e/o parcheggi, saranno subordinate al parere preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà il rispetto delle suddette norme nonché la tipologia del parcheggio e la compatibilità nell'ambito delle strisce blu.

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

L'Amministrazione Comunale ha individuato nei chioschi di tipo C1 e C2 di cui all'allegato B, la gamma delle tipologie disponibili entro la quale operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche e formali contenute nell'allegato A. Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

Art.49- DOCUMENTAZIONE

Nel caso di installazione di chiosco occorre presentare oltre all'istanza in bollo indirizzata al Comune indicante le generalità del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta installatrice, debitamente firmata;

Stralcio di P.R.G. ed estratto di mappa catastale con indicazione dell'area interessata;

Documentazione fotografica dell'area interessata dall'installazione;

Planimetria in scala 1:200 dello stato attuale con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione del manufatto (alberi, arbusti, edifici

esistenti, strade, ecc.) esteso per un raggio di circa 30 mt. dal punto di collocazione, in triplice copia;

Tavola di progetto, in triplice copia, riportante i percorsi delle reti di sottoservizi, pianta, sezioni e prospetti debitamente quotati in scala 1:50 ed estesi per circa 30 metri ai lati in modo da consentire una valutazione dell'inserimento nel contesto della struttura da installare con indicazione dei materiali, della loro lavorazione superficiale, dei colori proposti e ogni altra annotazione descrittiva atta a caratterizzare la scelta progettuale.

Relazione tecnica illustrativa

Nel caso di installazioni di tipologia A e B è sufficiente allegare all'istanza una pianta in scala 1:200 con indicazione dell'area da occupare e le relative misure ed una relazione in cui vengano descritti gli elementi da posizionare corredati da immagini fotografiche degli stessi.

Gli elaborati sopra elencati dovranno essere sottoscritti dal richiedente e firmati e timbrati dal progettista.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 50 - Disposizioni finali

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale e dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal Regolamento medesimo.
- 2) Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art.51 - Fattispecie di occupazioni che danno luogo all'applicazione del canone di concessione

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

- aree mercatali arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
- stand in luoghi pubblici per attività promozionali della propria azienda
- cartellonistica pubblicitaria stradale
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
- dehors

- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili edicole
- esposizione di merce all'esterno di negozi, fioriere e simili
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo 4
- ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- passi carrai
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- spazi riservati al parcheggio privato spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASSUOLO

- cavidotti, elettrodotti e simili
- impianti a time per trasporto merci o persone
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
- tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi interrati in genere
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi simili

ALLEGATO A : DELIMITAZIONE ZONE CAT. I, CAT. II

Sono comprese nella I Categoria tutte le strade ed aree del centro abitato nell'allegato a dal punto 1 al punto 52 compreso e nelle II categoria tutte le strade indicate dal punto 53 al punto 93



N°	NOME			
1	VIA KENNEDY			
2	VIA ALESSANDRO MANZONI			
3	VIA SAN GIOVANNI BOSCO			
4	VIA PIETRO MASCAGNI			
5	VIA MARCHESE DELLA TORRETTA			
6	PIAZZA CROCI			
7	VIA SANTA ROSALIA			
8	VIA BONELLO CALOGERO			
9	VIA CAROLLO CARLO			
10	VIA GIULIO CESARE			
11	VIA GIUSEPPE MAZZINI			
12	VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI			
13	VIA UMBERTO I			
14	VIA GIUSEPPE GARIBALDI			
15	VIA CAVALIERE LAMPEDUSA			
16	VIA MONTESANTO			
17	VIA PIO XII			
18	VIA CARLO ALBERTO			
19	VIA ISONZO			
20	VIA GUGLIELMO MARCONI			
21	VIA GIACOMO MATTEOTTI			

22	VIA TAGLIAMENTO			
23	VIA VITTORIO VENETO			
24	VIA PIAVE			
25	VIA ROMA			
26	VIA PRODI DI BENEDETTO			
27	VIA BELLINI			
28	VIA MONTELLO			
29	CORTILE CARUSO			
30	CORTILE GAMBINO			
31	VIA TENENENTE ROSARIO MUTOLO			
32	VIA ETTORE MAIORANA			
33	VIA PAPA GIOVANNI XXIII			
34	VIA SAN CALOGERO			
35	PIAZZA VITTORIO EMANUELE			
36	VIA CESARE BATTISTI			
37	VIA CRISTOFORO COLOMBO			
38	VIA GIUSEPPE VERDI			
39	VIA SERRA DEI FIORI			
40	VIA TRENTO			
41	VIA DON LUIGI STURZO			
42	VIA PIERSANTI MATTARELLA			
43	VIA AMEDEO DI SAVOIA			
44	VIA DANTE ALIGHIERI			
45	VIA ALCIDE DE GASPERI			
46	VIA MICHELANGELO			
47	VIA LEONARDO DA VINCI			



48	VIA CORTILE PIPITONE			
49	VIA DON MINZONI			
50	VIA FRANCESCO CRISPI			
51	VIA TRIESTE			
52	VIA ALDO MORO			
53	VIA UGO FOSCOLO			
54	VIA GIACOMO LEOPARDI			
55	VIA LARGO DEGLI OLEANDRI			
56	VIA ALESSANDRO PANAGULIS			
57	VIA SALVATORE QUASIMODO			
58	VIA GIOVANNI VERGA			
59	VIALE DEI SARACENI			
60	VIA PABLO NERUDA			
61	VIA CESARE PAVESE			
62	VIA LUIGI PIRANDELLO			
63	VIALE TORRE DELLA VITTORIA			
64	BIVIO CAVALLARO			
65	VIA FALCONE E BORSELLINO			
66	C/DA LUOGO PADRONE			
67	VIA MONTE COLUMBRINA			
68	VIA ZA' MINICA			
69	C/DA BELLONE			
70	C/DA MORFINO			
71	C/DA CANNITAZZO			
72	C/DA LUOGO GRANDE			
73	C/DA COSENTINO			

74	VIA SALVO D'ACQUISTO			
75	C/DA CANGIALOSI			
76	C/DA FALCONIERE			
77	VIALE DEI SARACENI			
78	C/DA MARINO			
79	C/DA SAN NICOLO'			
80	VIA COSTA GIOIA			
81	C/DA SOPRA COMUNE			
82	VIA LEONARDO SCIASCIA			
83	STADA PROVINCIALE 1			
84	VIA RAFFAELLO			
85	VIA GIACOMO PUCCINI			
86	VIA GIUSEPPE TOMASI			
87	VIA SAN GIUSEPPE MARIA TOMASI			
88	VIA DON PINO PUGLISI			
89	VIA PEPPINO IMPASTATO			
90	VIA NICOLO' PAGANINI			
91	VIA IGNAZIO BUTTITTA			
92	VIA VITTORIO ALFIERI			
93	VIA GIUSEPPE UNGARETTI			

ALLEGATO "B" Tipologie Pedane Dehors



ALLEGATO "C" Tipologie CHIOSCHI



ALLEGATO "D"

TARIFFE

DETERMINAZIONE DELLA MISURA TARIFFARIA BASE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	UNITA' DI TEMPO	UNITA' DI MISURA	TARIFFA CATEGORIA		
			1 ^A	2 ^A	3 ^A
OCCUPAZIONI PERMANENTI	ANNUALE	METRO QUADRATO O LINEARE			
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	GIORNALIERO	METRO QUADRATO O LINEARE			

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	UNITA' DI TEMPO	UNITA' DI MISURA	TARIFFA
OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE	ANNUALE	MUMERO UTENZE	